

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-3583 del 29/06/2026
Oggetto	D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-bis - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1113/2011 - DGR n. 1795/2016 - FRUTTAGEL scpa CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI ALFONSINE (RA), VIA NULLO BALDINI n. 26 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ IPPC DI TRATTAMENTO E TRASFORMAZIONE DI MATERIE PRIME DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI A PARTIRE DA MATERIE PRIME VEGETALI (PUNTO 6.4b2 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS n. 152/2006 e smi) SITA IN COMUNE DI ALFONSINE, VIA NULLO BALDINI n. 26 - RIESAME AIA A SEGUITO DELL'EMANAZIONE DELLE BATc
Proposta	n. PDET-AMB-2026-3765 del 29/06/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Ravenna
Responsabile adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventinove GIUGNO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-bis - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1113/2011 - DGR n. 1795/2016 – **FRUTTAGEL scpa** CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI ALFONSINE (RA), VIA NULLO BALDINI n. 26 – **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)** PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ IPPC DI TRATTAMENTO E TRASFORMAZIONE DI MATERIE PRIME DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI A PARTIRE DA MATERIE PRIME VEGETALI (PUNTO 6.4b2 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS n. 152/2006 e smi) SITA IN COMUNE DI ALFONSINE, VIA NULLO BALDINI n. 26 - RIESAME AIA A SEGUITO DELL'EMANAZIONE DELLE BATc.

LA DIRIGENTE

PREMESSO che:

- FruttageL scpa, avente sede legale in Comune Alfonsine (RA), via Nullo Baldini n. 26 (P.IVA/CF 01271980391) è titolare dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2016-1507 del 18/05/2016 e smi per l'esercizio dell'installazione IPPC di trattamento e trasformazione di materie prime destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da materie prime vegetali, sita in Comune di Alfonsine (RA), via Nullo Baldini n. 26,
- in data 04/12/2019 sono state pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le *conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte*, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, adottate con Decisione di Esecuzione (UE) 2019/2031 della Commissione del 12 novembre 2019;
- ai sensi dell'art. 29-octies, comma 5) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, *"a seguito della comunicazione di avvio del riesame da parte dell'autorità competente, il gestore presenta, entro il termine determinato dall'autorità competente in base alla prevista complessità della documentazione, e compreso tra 30 e 180 giorni, ovvero, nel caso in cui la necessità di avviare il riesame interessi numerose autorizzazioni, in base ad un apposito calendario annuale, tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione,omissis..."*
- con determinazione dirigenziale n. 12943 del 24/07/2020, la Regione Emilia-Romagna ha approvato il calendario di presentazione dei riesami per le industrie alimentari con AIA con riferimento alle Conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili stabilite con Decisione di Esecuzione (UE) 2019/2031;
- come indicato al punto 7 della determinazione dirigenziale n. 12943 del 24/07/2020, ARPAE Ravenna ha provveduto a comunicare con nota ns. PG/2020/128423 del 08/09/2020 l'approvazione del suddetto calendario regionale alle installazioni interessate, che costituisce comunicazione di avvio del procedimento di riesame dell'AIA ai sensi dell'art. 29-octies, comma 5 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
- come stabilito al punto 3 della determinazione dirigenziale n. 12943 del 24/07/2020, le date individuate nel calendario (18/05/2022 per l'installazione IPPC in oggetto) costituivano il termine massimo per la presentazione della documentazione di riesame;

VISTA la domanda di riesame dell'AIA n. DET-AMB-2016-1507 del 18/05/2016 e smi presentata da FruttageL scpa, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, tramite Portale Regionale IPPC-AIA in data 18/05/2022 (acquisita con PG/2022/83251 del 18/05/2022);

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante “Norme in materia ambientale”, in particolare il Titolo III-bis della Parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) e in particolare l'art. 11 della LR n. 21/2004 che rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di rinnovo dell'AIA e modifica da parte dei gestori degli impianti soggetti ad AIA;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1113 del 27/07/2011* recante indicazioni per i gestori delle installazioni IPPC e l'autorità competente per i rinnovi delle AIA;

RICHIAMATE altresì:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative alle autorizzazioni ambientali (tra cui le AIA di cui alla Parte Seconda del D.Lgs n. 152/06 e smi) sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna, n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015, che fornisce indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, sostituendo la precedente DGR n. 2170/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 31 del 19 gennaio 2026* avente ad oggetto: “Approvazione della Deliberazione n. 151/2025 di ARPAE relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia”;
- la *Deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. DEL-2024-102 del 08/10/2024*, con la quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni (ora Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia) di Ravenna alla Dott.ssa Tamara Mordenti;

RICHIAMATO in particolare l'art. 6 del D.Lgs n. 152/2006 e smi recante, tra l'altro, principi generali dell'AIA;

RICHIAMATI altresì i seguenti articoli del Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi: art. 29-bis “Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili”, art. 29-quater “Procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale”, art. 29-sexies “Autorizzazione Integrata Ambientale”, che disciplinano le condizioni per il rilascio dell'AIA;

Considerato che al fine di assumere la decisione sul riesame dell'AIA n. DET-AMB-2016-1507 del 18/05/2016 e smi:

- a seguito della verifica di completezza positiva della domanda di riesame dell'AIA ai sensi dell'art. 29-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 7, comma 2) della LR n. 21/2004 e smi (ns. PG/2022/89518 del 30/05/2022), si è provveduto tramite SUAP dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna a dare notizia dell'avvio del procedimento come previsto nell'Allegato 2 alla DGR n. 1113/2011 e ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/1990 e smi, con apposita comunicazione acquisita con PG/2022/104219 del 23/06/2022 pubblicata per estratto sul BURERT in data 06/07/2022;

- non è pervenuta alcuna osservazione da parte di soggetti interessati in base a quanto previsto dall'art. 29-quater, comma 4) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dall'art. 9, comma 1) della LR n. 21/2004 e smi;
- come previsto dall'art. 29-quater, comma 5) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, è stata indetta apposita Conferenza dei Servizi ai sensi della Legge n. 241/1990 e smi che ha organizzato i propri lavori come di seguito specificato:
 - si è insediata svolgendo una prima seduta in modalità sincrona e telematica in data 28/10/2024 (convocata con nota ns. PG/2024/173494 del 26/09/2024), da cui è emersa la necessità di acquisire elementi integrativi ai fini istruttori, richiesti al gestore con nota ns. PG/2024/208266 del 18/11/2024, con sospensione dei termini del procedimento;
 - in data 14/03/2025 il gestore ha presentato tramite Portale AIA-IPPC la documentazione integrativa richiesta (acquisita con PG/2025/50077 del 17/03/2025), nei tempi previsti tenuto conto della proroga concessa con nota PG/2024/215634 del 28/11/2024, con riavvio dei termini del procedimento,
 - in data 13/04/2026 si è tenuta in modalità sincrona e telematica la seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi convocata in prima istanza per il 08/04/2026 con nota PG/2026/55376 del 25/03/2026 e successivamente rinviata al 13/04/2026 con nota PG/2026/56878 del 27/03/2026, che ha terminato i propri lavori con l'unanime consenso al riesame dell'AIA;
- l'installazione IPPC in oggetto risulta certificata secondo la norma ISO 14001 (certificato IT327839) con scadenza il 07/01/2027;

VISTI:

- il Decreto 6 marzo 2017, n. 58 recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 recante recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA con integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti dello stesso DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;

VERIFICATO che il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute per un importo superiore alla tariffa prevista dal DM 24 aprile 2008 con le integrazioni e adeguamenti di cui alla DGR n. 1913/2008 e smi per riesame dell'AIA, con versamento effettuato a favore di ARPAE in data 16/05/2022 per un importo pari a € 4.640 rispetto ad un calcolo di € 4.280,00 pertanto sarà avviata la procedura di rimborso al gestore della somma versata in eccedenza pari a € 360,00;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 6-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi, come modificato dal D.Lgs n. 46/2014 in recepimento della direttiva 2010/75/UE (cosiddetta "direttiva IED"), fatto salvo quanto specificato nelle conclusioni sulle BAT applicabili, l'AIA programma specifici

controlli almeno una volta ogni 5 anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni 10 anni per il suolo, a meno che sulla base di una valutazione sistematica del rischio di contaminazione non siano state fissate diverse modalità o più ampie frequenze per tali controlli. In adeguamento a tale previsione si rende pertanto necessario valutare l'integrazione del Piano di Monitoraggio dell'installazione inserito in AIA;

- la corretta applicazione del suddetto art. 29-sexies, comma 6-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi è ancora oggetto di approfondimenti al tavolo tecnico nazionale Ministero Ambiente-Regioni e che è contemporaneamente attivo un gruppo di lavoro Regione Servizio VIPSA - ARPAE per la definizione dei criteri tecnici di valutazione delle proposte di monitoraggio basati anche sulle caratteristiche del sito dell'installazione, come comunicato dalla Regione Emilia-Romagna in data 03/04/2018 (ns.PGRA/2018/4339) e in data 04/10/2018 (ns. PGRA/2018/13005);

è pertanto rimandata ad apposito atto regionale l'approvazione dei criteri per l'applicazione di tale previsione normativa, degli strumenti cartografici per l'utilizzo dei dati da parte dei gestori e delle indicazioni sulle tempistiche per la presentazione delle valutazioni e proposte dei gestori (ns.PGRA/2018/13936);

VISTO il *Decreto Ministeriale 26 maggio 2016, n. 141* recante criteri da tenere in conto nel determinare l'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 29-sexies, comma 9-septies del D.Lgs n. 152/2006 e smi, in relazione all'obbligo di adottare le misure necessarie a rimediare all'inquinamento significativo del suolo e delle acque sotterranee, con sostanze pericolose pertinenti, provocato dall'installazione;

VISTO il regolamento recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, adottato con Decreto Ministeriale 15 aprile 2019, n. 95;

PRESO ATTO dell'esito della verifica eseguita secondo la procedura di cui all'Allegato 1 del suddetto DM n. 95/2019, presentato dal gestore ad aprile 2025 (trasmessa con il report 2025 - dati 2024) per cui, non sussiste l'obbligo di presentazione della relazione di riferimento sullo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 3) del DM n. 141/2016, le installazioni IPPC per le quali non è necessaria la presentazione della suddetta relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi non sono tenute a prestare le garanzie finanziarie di cui all'art. 29-sexies, comma 9-septies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

VISTA la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG 2013/16882 del 22/01/2013 ("*Sesta Circolare IPPC*") con cui viene fornito, quale atto di indirizzo, nuovo schema di riferimento per l'AIA;

VISTI gli ulteriori atti di indirizzo regionali e, in particolare:

- Determinazione n. 1063 del 02/02/2011 della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna, avente per oggetto "Attuazione della normativa IPPC - Indicazioni per i gestori degli impianti e le amministrazioni provinciali per l'invio del rapporto annuale dei dati dell'anno 2010 tramite i servizi del portale IPPC-AIA", che individua il portale IPPC-AIA come strumento obbligatorio, in ambito regionale, per la trasmissione tramite procedura telematica dei report annuali degli impianti IPPC, da effettuare entro il mese di aprile di ogni anno;

- Determinazione n. 5249 del 20/04/2012 della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna recante indicazioni per i gestori degli impianti e gli enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del portale IPPC-AIA e l'utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 2124 del 10/12/2018 avente per oggetto "Piano regionale di ispezione per le installazioni con autorizzazione integrata ambientale (AIA) e approvazione degli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive";
- Determinazione Dirigenziale della Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni n. 373 del 10 gennaio 2025 con cui è stata approvata la programmazione regionale dei controlli per le installazioni con AIA per il triennio 2025-2027, secondo i criteri definiti con la DGR n. 2124/2018;
- Nota AIA n.3/2019 con cui la Regione Emilia-Romagna forniva indicazioni sui criteri per l'individuazione delle prescrizioni AIA, sui parametri oggetto del piano di monitoraggio e controllo, e sulle tempistiche per la presentazione della documentazione di riesame complessivo;

DATO ATTO che con nota PG/2026/73321 del 22/04/2026 è stato trasmesso al gestore lo schema dell'AIA, ai sensi dell'art. 10, comma 3) della LR n. 21/2004, dell'Allegato 2 alla DGR n. 1113/2011 e dell'Allegato J alla DGR n. 1795/2016, da cui sono pervenute osservazioni con nota PG/2026/93897 del 22/05/2026. In relazione alle suddette osservazioni:

- si prende atto che il gestore ha fornito i dati mancanti, compresi quelli relativi alla Decisione di Esecuzione (UE) 2019/2031 della Commissione del 12 novembre 2019, che si accolgono e sono stati inseriti nell'Allegato al presente atto,
- in relazione alle emissioni in atmosfera, il gestore ha dichiarato con le osservazioni la presenza di sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (con indicazione di pericolo H340, H350, H360) nei reagenti di laboratorio per l'analisi del COD e nei principi attivi dei pesticidi utilizzati per i controlli sulle materie prime. Di conseguenza le emissioni in atmosfera E4 e E18, afferenti a cappe di laboratorio in cui si utilizzano tali sostanze, non possono essere classificate come scarsamente rilevanti ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e smi, secondo quanto disposto dall'art. 271 comma 7-bis e dall'art. 272 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e smi. Sono pertanto stati aggiornati i paragrafi pertinenti dell'Allegato al presente atto e, conseguentemente, il presente atto dovrà essere aggiornato al fine di adeguare tali emissioni, in relazione alle informazioni e/o ai sistemi di abbattimento, così come disposto nel § D1.2 *Presentazione/aggiornamento documentazione* dell'Allegato al presente dispositivo;
- in relazione alle emissioni sonore si accoglie la proposta del gestore di presentare, entro 90 giorni dall'efficacia del presente atto, la planimetria aggiornata delle emissioni sonore, nonché la tabella dei ricettori e una descrizione degli interventi di mitigazione acustica presenti e/o riferimenti alle procedure gestionali adottate al fine di mitigare gli impatti, considerati i tempi necessari per predisporre la suddetta documentazione. È stato quindi inserita specifica prescrizione nel § D1.2 *Presentazione/aggiornamento documentazione* dell'Allegato al presente dispositivo,
- in relazione alla prescrizione n. 28, è stata accolta la richiesta del gestore di rimuovere la parte relativa alla bollatura e vidimazione del registro delle emissioni da parte di ARPAE Ravenna, in quanto tale adempimento è stato giudicato non essenziale né obbligatorio ai fini della normativa vigente,
- in relazione alla prescrizione n. 29, è stata accolta la richiesta del gestore di modificare la frequenza del conferimento dei fanghi del depuratore da "almeno 2 volte a settimana" in "almeno 2 volte a settimana nel periodo che intercorre da maggio ad ottobre per la campagna

produttiva del pisello e almeno una volta a settimana nel resto dell'anno", in ragione della ridotta produzione di fanghi al di fuori delle campagne pisello e pomodoro e in ragione del ridotto rischio di emissione odorigena in periodo autunno-inverno viste le temperature ambientali,

- in relazione alla frequenza di monitoraggio del parametro cloruri allo scarico S1C indicata nella tabella alla prescrizione n. 37, è stata accolta la richiesta del gestore di modificare la frequenza da mensile a trimestrale, essendo la sostanza in esame non rilevante nei flussi di acque reflue di Fruttigel in quanto l'azienda non produce alimenti salati e non utilizza chemicals che apportano cloruri alle acque reflue, fatta eccezione per il biossido di cloro utilizzato come sanificante nelle acque di recupero dallo scarico del depuratore allo 0,1%,
- in relazione alle prescrizioni n. 38 e n. 40, esse sono state opportunamente modificate considerato che il gestore ha dichiarato nelle osservazioni che il campionatore installato sullo scarico S1C non è in grado di eseguire contemporaneamente prelievo sulle 24 ore e sulle 3 ore,
- in relazione alla tabella riportata alla prescrizione n. 66 del paragrafo D2.6, la colonna "sup. cond. Anagrafe Regionale (ha)" è stata sostituita con "SUS (ha)", considerata rappresentativa delle operazioni di utilizzo in agricoltura dei fanghi prodotti da Fruttigel scpa;

DATO ATTO che sono stati assolti i controlli inerenti gli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al Libro I, Titolo I, Cap.II del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, relative alla documentazione antimafia, tramite verifica dalla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (acquisita in data 15/06/2026);

RITENUTO pertanto che sussistano gli elementi per procedere al riesame dell'AIA per l'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento e il Responsabile del Servizio in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

SU proposta del responsabile del procedimento di AIA, Ing. Raffaella Manuzzi, del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

- 1) **di rilasciare**, ai sensi del Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi e della LR n. 21/2004 e smi, alla Ditta **Fruttigel scpa** (P.IVA/CF 01271980391), avente sede legale e installazione in Comune di Alfonsine (RA), via Nullo Baldini n. 26, **l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)** riesaminata per l'esercizio dell'attività IPPC di trattamento e trasformazione di materie prime destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da materie prime vegetali, di cui al punto 6.4b2 dell'allegato VIII al D.Lgs 152/2006 e smi;
- 2) **di approvare l'Allegato 1** "*Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale*" quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 3) **di dare atto** che l'Allegato 1 riportato al precedente punto 2 è stato predisposto tenendo conto delle valutazioni in premessa riportate;
- 4) **di stabilire**, in relazione alla validità dell'autorizzazione, che:
 - a) il presente atto, ai sensi dell'articolo 29-octies, è soggetto a riesame con valenza di rinnovo:
 - i) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale

dell'installazione, fatto salvo quanto predisposto dalla “Decisione di esecuzione (UE) 2019/2031 della Commissione del 12 novembre 2019”, in quanto già implementato nel presente atto;

ii) quando sono trascorsi 12 anni dalla data di approvazione del presente atto;

b) il presente atto è comunque soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29-octies comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi:

i) a seguito della comunicazione di avvio del Riesame da parte dell'autorità competente il gestore dovrà presentare tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione;

ii) qualora l'autorità competente non provveda alla comunicazione di avvio di cui al punto precedente, il gestore dovrà comunque presentare tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione **entro 12 anni** dalla data di approvazione del presente atto;

iii) fino alla pronuncia in merito al riesame dell'autorità competente, il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso;

5) **di approvare** inoltre, ai sensi di legge, i seguenti punti:

a) il gestore deve condurre l'installazione con le modalità previste nel presente atto e nell'Allegato 1 “*Le condizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale*” e deve rispettare i limite, le prescrizioni, le condizioni e gli obblighi previsti nel medesimo Allegato 1;

b) il gestore è tenuto a comunicare preventivamente le eventuali modifiche necessarie all'installazione (come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera I), del D.Lgs. n. 152/2006 e smi all'Arpae territorialmente competente utilizzando il sito web dell'Osservatorio IPPC della Regione Emilia-Romagna. Tali modifiche saranno valutate dall'autorità competente ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006 e smi. L'Autorità Competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'Autorizzazione Integrata Ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera I-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 dell'art. 29-nonies. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui sopra, risultino sostanziali, il gestore deve inviare all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione;

c) ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'installazione, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro 30 giorni ad Arpae anche nelle forme dell'autocertificazione;

d) il gestore dovrà informare, ai sensi dell'art. 29 nonies comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, comunque Arpae di ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale o ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuarsi prima di realizzare gli interventi, specifica gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'autorizzazione integrata ambientale;

6) **di precisare** che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale ricomprende e sostituisce le seguenti autorizzazioni settoriali:

- a) autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
 - b) autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'articolo n. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
 - c) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura ai sensi del decreto legislativo n. 99 del 27 gennaio 1992;
- 7) **di precisare** che Arpae esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. n. 152/2006 e smi al fine di verificare la conformità dell'installazione alle sue condizioni;
- 8) **di stabilire** che il Gestore è tenuto a versare direttamente ad Arpae le spese occorrenti per le attività di controllo programmato, previste dal Piano di Monitoraggio e Controllo dell'installazione, e determinate dalla DGR n. 1913/2008, dalla DGR n. 155/2009 e dal DM 24.04.2008;
- 9) **di precisare** che Arpae, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel presente provvedimento, procederà secondo quanto stabilito nell'atto e nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
- 10) **di dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
- 11) **di precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
- 12) **di fare salvi:**
- a) i diritti di terzi;
 - b) quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - c) quanto previsto dalla normativa antincendio;
 - d) gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e smi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- 13) **di dare atto che:**
- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
 - ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il Titolare del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore Generale di ARPAAE, mentre il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è individuato nel Responsabile Area Autorizzazioni ambientali e Energia Est, per i dati personali gestiti dall'Area medesima
- 14) **di stabilire** che copia del presente atto venga trasmessa a Fruttigel scpa;
- 15) **di precisare** che il presente atto sarà pubblicato sul BURERT con le modalità stabilite dalla Regione Emilia-Romagna;
- 16) **di precisare** che il presente atto e i relativi Allegati saranno pubblicati sul Portale Regionale IPPC-AIA a cura di questo SAE;

17) **di stabilire**, inoltre, che copia del presente atto venga trasmessa tramite il SUAP per quanto di competenza, al Servizio Territoriale di Ravenna di questa Agenzia, al Comune di Alfonsine, all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, all'Azienda USL della Romagna sede di Ravenna, ad Hera SpA e al Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale.

**La Responsabile del Servizio Autorizzazioni
ambientali e Energia di Ravenna - Area Est
Dott.sa Tamara Mordenti**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.